REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **MILANO** SEZIONE **9**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**CAIMMI**	**GIORGIO**	**Presidente**
☐	**CARRETTA**	**VITANTONIO MAURO**	**Relatore**
☐	**CONCONI**	**LUCIANO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 10133/09

UDIENZA DEL

14/06/2010 **ore 09:30**

SENTENZA

N°

264

PRONUNCIATA IL:

14/6/10

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

19/7/10

Il Segretario

Con ricorso del 18/06/2009 la srl rappresentata e difesa dall'Avvocato impugna la cartella di pagamento n. 068 2009 00897167 60 eveniente da ritenute alla fonte addizionale regionale Irap anno d'imposta 2005.

In tale cartella per le imposte innanzi menzionate si richiedeva alla S srl un importo complessivo di Euro 106.535,20 e l'odierna ricorrente si opponeva a tale richiesta ponendo alla base del proprio ricorso i seguenti motivi di fatto e di diritto.

Continuava la ricorrente eccependo la inesistenza giuridica della notifica dell'impugnata cartella contestando all'Ufficio di non aver osservato le norme dettate in materia e proseguiva indicando come secondo motivo il difetto di motivazione della impugnata cartella.

Si costituiva l'ufficio sostenendo di contro che le tesi della S srl erano infondate in fatto e in diritto e come eccezione preliminare chiedeva a codesta Commissione di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva perché le doglianze dalla odierna ricorrente riguardavano solo l'attività del concessionario per la riscossione vale a dire la redazione e la successiva notifica del ruolo per quando invece attenente il merito della controversia rigettare il presente ricorso perché le singole riprese esposte nella cartella non sono mai state contestate dalla S srl.

Nelle memorie illustrative presentate in occasione dell'udienza la S srl riprendeva e meglio spiegava i motivi del ricorso in particolar modo quello relativo alla inesistenza giuridica della notificazione e della sia nullità.

All'interno di tale procedimento occorre distinguere due momenti il primo quello di consegna materiale della cartella dal concessionario all'agente postale il secondo quello di notifica da parte dell'agente postale al contribuente; in sostanza l'agente postale agisce postale agisce come "nuncius" cioè ausiliario dell'agente notificatore.

Segue una dettagliata analisi sulle norme giuridiche dettate in materia, sulla loro modificazione e sulla definitiva interpretazione di tali norme.

In sostanza l'ufficiale giudiziario deve:

1) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario impiego raccomandato con avviso di ricevimento,

2) presentare all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazione del nome cognome residenza o dimora o domicilio del destinatario, con aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca;

3) apporre il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio;

4) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico;

5) corrispondere le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di ricevimento e dalla raccomandazione di essa, all'ufficio postale di partenza.

Tutte le suddette attività procedimentali dell'ufficiale giudiziario devono essere compiute in sede tributaria, dai quattro tipi di soggetti abilitati ex articolo 26 comma 1 prima parte tra i quali non è assolutamente compreso il concessionario per espressa previsione legislativa.

Per tanto per le notificazioni a mezzo del servizio postale bisogna tassativamente rispettare la seguente procedura:

1) nella prima fase, dal concessionario all'agente postale, soltanto:
   - gli ufficiale della riscossione;
   - i messi notificatori abilitati;
   - i messi comunali;
   - gli agenti della polizia municipale.

2) nella seconda fase dall'agente postale al contribuente devono seguire e rispettare – l'agente postale – quanto normativamente previsto dall'articolo 137 e seguenti cpc con
3) le specifiche modifiche previste dall'articolo 60 DPR 600/73 e dall'articolo 26 DPR 602/73.

In sostanza dalla analisi delle norme richiamate si evince che la notificazione ex art 137 cpc a differenza dalla semplice comunicazione (art 136 cpc) rappresenta una fase delicata di spettanza soltanto di determinati e qualificati soggetti, e questi sono stati tassativamente previsti dalla Legge, più volte menzionati e, precisamente:

1) l'ufficiale giudiziario;
2) i quattro tipi di soggetti abilitati già citati (art. 26, comma 1, parte prima, cit.);
3) gli uffici finanziari;
4) i messi specializzati dall'Amministrazione finanziaria.

La suddetta evoluzione normativa conferma quanto affermato, e cioè che quando il legislatore ha voluto autorizzare determinati soggetti ad usare direttamente il mezzo postale lo ha detto in modo chiaro e preciso non necessitando così di alcuna interpretazione.

L'onere di provare la legittimità del soggetto notificante spetta sempre all'Amministrazione Finanziaria e di conseguenza soltanto la Legge conferisce la legittima investitura per il legittimo esercizio dei poteri di notifica.

Anche la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 2635 del 20/11/1998 ha precisato che tali procedure vanno osservate dagli organi preposti e che spetta alla Amministrazione Finanziaria il relativo onere della prova.

In conclusione si può concludere che la mancanza di tali requisiti – innanzi richiamati e specificati – anche alternativamente comporta sempre l'inesistenza o la nullità dell'atto notificato.

Per tanto mentre la mancanza della relata di notifica può comportare la nullità dell'intera procedura la mancanza dell'elemento soggettivo ne determina sempre l'inesistenza mai sanabile come opportunamente deciso dai giudici di legittimità e di merito.

All'udienza di rito le parti concludevano come dai rispettivi atti e la commissione riteneva fondate per le motivazioni innanzi esposte il presente ricorso

PQM

La commissione accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese giudizio

Milano, li 14/06/2010

Il Relatore

Il Presidente